

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SARTORI, PINTO, NIEDDU, IANNI, D'AMELIO,  
COVIELLO e RUFFINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 DICEMBRE 1987

Modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della  
Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, concernenti i ruoli ad  
esaurimento del personale della Polizia di Stato

ONOREVOLI SENATORI. - I funzionari della Polizia di Stato inquadrati nei ruoli ad esaurimento di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336 - già ufficiali per le sette qualifiche dei funzionari iscritti nei ruoli ordinari - cessano dal servizio per raggiunti limiti di età, a prescindere dalla qualifica, al compimento dei sessantacinque anni, e così per il vice commissario ex tenente; il commissario ex capitano; il commissario capo ex maggiore; il vice questore ex tenente colonnello; il primo dirigente ex colonnello; il dirigente superiore ex maggiore generale; il dirigente generale ex tenente generale.

Le uniche tre qualifiche istituite per i funzionari iscritti nei ruoli ad esaurimento collocano gli stessi a riposo con differenziati e ridotti limiti di età: per il vice questore (ex tenente colonnello) a sessant'anni; per il primo dirigente (ex colonnello) a sessant'anni; per il dirigente superiore (ex maggiore generale) a sessantadue anni.

Con il presente disegno di legge proponiamo che ci sia l'unificazione a sessantacinque anni, per i funzionari anziani dei ruoli ad esaurimento, dei limiti di età per il pensionamento delle tre qualifiche come unico è il limite di età per le sette qualifiche dei colleghi dei ruoli ordinari.

## DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I funzionari della Polizia di Stato inquadrati nei ruoli ad esaurimento di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, già ufficiali, che rivestono la qualifica di vice questore aggiunto, di primo dirigente e di dirigente superiore, vengono collocati a riposo d'ufficio al compimento del sessantacinquesimo anno di età.